

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5401 del 22/11/2019
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ANIMALSPARADISE Snc di Andrea Martini & C. DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5571 del 21/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.23892/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"ANIMALSPARADISE Snc di Andrea Martini & C." - Casalgrande.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"ANIMALSPARADISE Snc di Andrea Martini & C."** avente sede legale e stabilimento in comune di **Casalgrande - Via Statale 467 n.5/4** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **cremazione animali di piccola taglia** acquisita da ARPAE al PG/124255 del 7/08/2019 e successive integrazioni acquisite in data 14/10/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 27/08/2019, con lettera PG/132622, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto Reggio Emilia - Sede di Scandiano con atto PG/161736 del 21/10/2019;
- parere favorevole del Comune di Casalgrande con atto PG/171481 del 7/11/2019, che richiama il parere dell'Azienda USL di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di prot.127797 del 5/11/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**ANIMALSPARADISE Snc di Andrea Martini & C.**" ubicato nel comune di **Casalgrande - Via Statale 467 n.5/4** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**ANIMALSPARADISE Snc di Andrea Martini & C.**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **cremazione animali di piccola taglia** nell'impianto ubicato in Comune di **Casalgrande - Via Statale 467 n.5/4** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE

EMISSIONE N.2 – GENERATORE DI ARIA CALDA PER USO CIVILE A GAS METANO DA 35 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **14 Gennaio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **21 Gennaio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto

ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE	1100	9	4	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo COV (Come C-Tot)	< 50 < 500 < 200 < 20	
E2	GENERATORE DI ARIA CALDA PER USO CIVILE A GAS METANO DA 35 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione, tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e de COV (Come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I gas prodotti dalla combustione devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi:

- Velocità media (nella sezione di ingresso): 10 m/sec
- Temperatura di esercizio: mediamente di 880° C. minima di 850° C.
- Tempo di contatto: 2 sec
- Tenore di ossigeno libero nei fumi: 6 %

3) La Ditta è tenuta a dotarsi di un idoneo sistema di registrazione grafica in continuo del funzionamento del postcombustore.

4) Tale sistema dovrà comprendere il monitoraggio dei sottoelencati parametri di buon funzionamento dell'impianto di abbattimento:

- a) temperatura di esercizio = mediamente di 880° C. minima di 850° C.
- b) ossigeno libero 6%.

5) Le registrazioni dei parametri di combustione e di buon funzionamento dell'impianto di abbattimento dovranno essere tenute a disposizione degli Organi di controllo.

6) Qualora il recupero delle salme di animali preveda l'utilizzo di contenitori riutilizzabili, e non monouso, deve essere previsto un locale di sanificazione e disinfezione, non accessibile al pubblico, dotato di pavimenti e superfici lavabili fino a 2 metri di altezza, adeguatamente aerato e attrezzato, anche con idoneo lavabo dotato di acqua fredda e calda; le relative operazioni di sanificazioni dovranno essere svolte in sicurezza, seguendo rigidi protocolli di igiene del lavoro e igiene veterinaria nel rispetto delle norme vigenti.

7) Scarichi e rifiuti sanitari eventualmente prodotti durante l'attività dovranno essere autorizzati e/o gestiti nel rispetto delle norme vigenti, con eventuali stoccaggi temporanei di brevissima durata e in zona preposta all'interno del locale, senza che possano costituire un disagio o un rischio per la popolazione che accede o lavora nell'area di insediamento dell'attività.

8) Non dovrà essere consentito l'accesso del pubblico nell'area produttiva, eventuali percorsi di attraversamento, ad esempio per raggiungere la sala d'attesa dall'ufficio, dovranno essere tenuti separati dagli ambienti di lavoro e protetti, affinché il pubblico non sia sottoposto a nessun tipo di rischio ascrivibile a quelli professionali valutati nel DVR di cui il D.lgs.81/08.

9) Non dovranno essere conservate carcasse animali al di fuori della cella frigorifera, inoltre, dovrà essere previsto un controllo e una registrazione sia della temperatura all'interno della cella, sia della permanenza delle salme (come da integrazioni: temp. -5°C per un periodo massimo di 5 giorni), individuando procedure di emergenza nel caso di disfunzioni o interruzioni dell'alimentazione elettrica.

10) Non sia superato il carico massimo del forno (< 100 Kg, come da integrazioni) e non siano ridotti i cicli o i tempi di cremazione se non specificatamente indicato dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione, al fine di evitare picchi emissivi o malfunzionamenti che possono incrementare il disagio verso la popolazione esterna per eventuali odori, emissioni di polveri, fumi e/o inquinanti in atmosfera.

11) Dovrà essere garantito un piano di manutenzione periodica del forno e degli impianti di abbattimento, nonché dei loro apparati, con raccolta della relativa documentazione e registrazione a disposizione degli Enti di controllo, al fine di mantenere sempre la massima efficienza di combustione e la massima efficacia di abbattimento dell'impianto di cremazione.

12) Eventuali sacchetti o contenitori plastici, contenenti le carcasse intere di animali, o altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, capottini, ecc...), non dovranno essere inceneriti nel processo di cremazione, ma dovranno essere eventualmente smaltiti nel rispetto delle norme vigenti.

13) Insieme alle carcasse animali non dovranno essere comunque inceneriti materiali diversi, di qualsiasi tipologia e composizione, soprattutto se contenenti Cloro.

14) Il punto di emissione E1 dovrà essere realizzato tenendo possibilmente conto dei venti predominanti della zona, affinché le emissioni risultino il più possibile diluite e disperse in atmosfera senza coinvolgere l'abitato di Casalgrande, gli edifici residenziali presenti anche se non adiacenti o i locali pubblici limitrofi frequentati dalla popolazione.

15) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1

16) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le

successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

17) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

18) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PG/ 124255 del 7/08/2019 e successive integrazioni acquisite in data 14/10/2019;

19) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

20) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

21) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

22) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, emerge che l'insediamento aziendale non comporterà superamenti dei valori limite di immissione previsti dalla normativa vigente durante il periodo di riferimento diurno.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.